

ASSENZA INGIUSTIFICATA

di Libero Tassella, dalla Gilda di Napoli, 23 maggio 2004

L'assenza ingiustificata dall'anno scolastico 2000/2001 rientra nelle competenze del dirigente scolastico per effetto del decentramento scolastico di cui all'art. 14 del DPR n. 275 dell'8.3.1999. Qualora accertata, l'assenza ingiustificata, previo apposito provvedimento formale, comporta non solo la perdita della retribuzione (1/30 per ogni giorno), ma anche la perdita dell'anzianità pensionistica, previdenziale, di carriera e a ogni altro fine (ferie e tredicesima mensilità), come l'aspettativa per motivi di famiglia, salvo un eventuale procedimento disciplinare ovvero una denuncia penale a seconda del caso concreto.

Di fronte ad un'assenza ingiustificata, il dirigente scolastico contesta l'assenza al docente, valuta le eventuali giustificazioni con le necessarie documentazioni che il docente dovrà presentare entro 5 giorni dalla contestazione e infine emana il relativo provvedimento di assenza ingiustificata che deve essere ampiamente motivato. Affinché il decreto di assenza ingiustificata produca i suoi effetti economici, esso dovrà essere comunicato alla Direzione Provinciale del Tesoro per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 9 comma 1 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del DPR 20.2.1998 n. 38.

Un'assenza ingiustificata, prolungata oltre certi limiti temporali e posta in essere con determinate modalità o affermazioni da cui si evinca la volontà del docente di abbandonare il servizio, dà luogo alla procedura della decadenza (D.lgs .297/1994 artt. 551 e 604 che rinvia all'art. 127 lettera c) del DPR 10.1.1957 n. 3).